



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione nota della Direzione Centrale per la Formazione prot. n. 9462 del
16-03-2022 – Informativa.

Si trasmette, per l'informazione a codeste Organizzazioni sindacali, la nota
della Direzione Centrale per la Formazione, concernente l'oggetto.

IL CAPO UFFICIO

Strati





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Alle Direzioni Interregionali e Regionali dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento

Agli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

All'Ufficio di collegamento del Capo Dipartimento e del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ai Comandi dei Vigili del Fuoco

E, per conoscenza:

All'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

All'Ufficio del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

OGGETTO: Modifica del punto 1) della nota prot. n. DCFORM.19160.24-06-2011 concernente la partecipazione degli staff didattici ai corsi di formazione di rilevanza nazionale organizzati dalla Direzione centrale per la Formazione.

Il punto 1) della nota prot. n. DCFORM.19160.24-06-2011 inerente l'oggetto è sostituito con quello seguente:

"[...] 1) al personale dello staff di coordinamento e direzione di sede e delle relative segreterie, ai docenti, ai formatori professionali o formatori di tecniche specifiche, impegnati, su incarico della Direzione Centrale per la Formazione, nelle sedi didattiche centrali o periferiche, è autorizzato il pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente rese ed autorizzate per le esigenze dei corsi, sino ad un massimo pro capite di 30 ore/mese, anche se eccedenti il monte ore annuo precedentemente autorizzato dalla Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

Fermo restando il monte ore massimo mensile di 30 ore pro capite, è autorizzato lo svolgimento del lavoro straordinario nella misura massima pro capite di 10 ore/settimana in relazione allo svolgimento di moduli didattici della durata complessiva di una settimana, per i quali sono previste apposite verifiche nell'ambito del modulo medesimo, ovvero per il periodo necessario allo svolgimento delle prove di esame finali.

Eventuali ore eccedenti effettivamente rese ed autorizzate saranno conteggiate nel sistema della "banca delle ore". [...]"

IL CAPO DIPARTIMENTO

Loga